Sanremo

PIANO URBANISTICO COMUNALE

PUC

Struttura del Piano

SR. 3. 02

rev. 02 Giugno 2015

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Comune di Sanremo

Settore Territorio - Ufficio di Piano

Il Dirigente: Ing. Gian Paolo Trucchi

Comune di Sanremo
Settore LL.PP. Servizio Beni Ambientali

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO



Servizio Beni Ambientali
C.so Cavallotti, 113
tel/fax 0184 541623
ufficio.beniambientali@comunedisanremo.it

SOMMARIO

Art. II - AREE INTERESSATE 5
Art. III - ESCLUSIONI 5
Art. IV - DIVIETI 5
Art. V - VEGETAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA 6
Art. VI - DIFESA DELLA VEGETAZIONE IN AREE DI CANTIERE 7
Art. VII - ABBATTIMENTI 8
Art. VIII - POTATURA DI ALBERI E PALME 9
ALBERI 9
PALME 10
Art. IX - TRAPIANTI DI GRANDI ESEMPLARI 11
Art. X - NORME PER LA TUTELA DEL VERDE IN PRESENZA DI INTERVENTI EDILIZI .. 11
Art. XI - ABBATTIMENTI IN PRESENZA DI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI 12
Art. XII - IMPERMEABILIZZAZIONE GIARDINI PENSILI 12
Art. XIII - SCELTA DELLE SPECIE 13
Art. XIV - SCELTA DEGLI ALBERI IN VIVAIO 13
Art. XV - EPOCA E MODALITÀ D'IMPIANTO 14
Art. XVI - DISTANZE D'IMPIANTO PER I NUOVE PIANTAGIONI 14
Art. XVII - DIFESA FITOSANITARIA 14
Art. XVIII - STRATEGIE DI DIFESA 14
Art. XIX LOTTA INTEGRATA 15
Art. XX - MONITORAGGIO 15
Art. XXI - INTERVENTI DI LOTTA OBBLIGATORIA 15
Art. XXII - SANZIONI 15
Art. XXIII - PROCEDURE DEI LAVORI DI RIPRISTINO - MODALITÀ DI PAGAMENTO ... 16
Art. XXIV MISURE DI PREVENZIONE DALL'INCURIA E DAL DEGRADO DELLE AREE PRIVATE DESTINATE A VERDE; EMANAZIONE DI ORDINANZE COMUNALI 17
Art. XXV - METODOLOGIA PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE E DEL DANNO BIOLOGICO DEGLI ALBERI E DELLE PALME 17
Art. XXVI - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 21

ART. I - FINALITÀ

Il presente regolamento si prefigge di garantire la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, posta sia sulla proprietà pubblica che su quella privata. Si intende tutelare ed incrementare le presenze arboree nel contesto urbano, la biodiversità del giardino di acclimatazione e le connessioni tra le aree verdi. La vegetazione e le aree verdi sono riconosciuti quali elementi di qualificazione Urbana sia sotto il profilo ambientale che sotto il profilo estetico-paesaggistico.

1) Le norme contenute nel presente regolamento hanno, pertanto, lo scopo di:
   a) promuovere la qualità urbana per quanto attiene la vegetazione ed in particolare il patrimonio arboreo;
   b) promuovere la sensibilità civica nei confronti del verde urbano;
   c) promuovere la fruizione da parte della collettività delle aree verdi pubbliche e la conoscenza del patrimonio botanico del giardino di acclimatazione;
   d) conservare e valorizzare gli alberi di interesse storico, culturale e paesaggistico, di qualunque dimensione e specie.
   e) Favorire, ove possibile, la realizzazione di corridoi ecologici fra le diverse aree, gestire l'integrazione paesaggistica di nuovi soggetti arborei nel rispetto delle peculiarità ecologiche e culturali del tessuto locale;
   f) Promuovere l'incremento qualitativo e quantitativo della vegetazione urbana, salvaguardando e favorendo la biodiversità;
   g) Attribuire una generale priorità alla salvaguardia della vegetazione rispetto ad altri interventi, in considerazione dei tempi biologici di ricostituzione, attraverso il controllo di tutte quelle attività che interferiscono direttamente od indirettamente con la vegetazione; in particolare nel corso della realizzazione di opere e/o lavori edili effettuati sia da soggetti pubblici che privati (nuove costruzioni, opere di urbanizzazione, interventi manutentivi a fabbricati, infrastrutture cittadine, reti tecnologiche, ivi compresi i lavori di interramento di linee per le telecomunicazioni ed altre utenze).
   h) fornire indicazioni in merito agli interventi di progettazione e gestione della vegetazione urbana;
   i) fornire ai cittadini indicazioni e chiarimenti utili alla realizzazione ed alla gestione del verde;
   j) organizzare momenti di informazione per i cittadini e corsi di formazione per le ditte operanti nel settore; promuovere nelle scuole ed in generale, attività pertinenti le informazioni sull'oggetto del presente regolamento, nonché iniziative di valorizzazione e promozione del verde;
   k) Favorire forme di coinvolgimento attivo della cittadinanza e delle sue associazioni in attività di volontariato per la cura e la manutenzione delle aree verdi, anche mediante la pratica di adozione di aiuole e/o piccole porzioni di spazi verdi, senza fini di lucro.
   l) Ottemperare alla legge n. 113/92 per la quale ogni Comune deve piantare un albero alla nascita di una nuova vita, provvedendo, secondo la procedura già insita nella legge stessa, alla piantumazione di un albero per ogni bambino nato.
   m) Essere di riferimento per la regolamentazione edilizia e la pianificazione urbanistica in ambito comunale.

Art. II - AREE INTERESSATE

Rientrano nella presente disciplina :

VERDE PUBBLICO

Tutto il patrimonio arboreo, arbustivo ed erbaceo di proprietà comunale situato in aiuole, giardini, parchi urbani, viali alberati, strade e nelle aree verdi di pertinenza di edifici scolastici, impianti sportivi e altre attrezzature pubbliche, compreso quello dei Cimiteri e degli altri edifici di proprietà comunale;

l'impianto tipologico dei giardini storici della città e dei giardini pubblici.

VERDE PRIVATO:

Alberi e palme monumentali e di particolare pregio; alberi, palme ed arbusti, alberi con più tronchi e palme che, pur non raggiungendo, per caratteristiche proprie della specie, le dimensioni previste dal Regolamento, siano considerati esemplari di particolare pregio, in relazione al luogo di origine, alla rarità botanica, al pregio ornamentale;

Rientrano nella presente disciplina, gli insiemi verdi costituenti che, per la particolare ubicazione in fregio a vie o piazze pubbliche o di uso pubblico, sostituiscano "immagini urbane" fruibili, anche solo visivamente, dalla collettività e contribuiscano alla definizione del paesaggio urbano e alla riconoscibilità dei luoghi, al fine della tutela per il decoro e l'estetica nella percezione dello spazio civico, nonché le aree oggetto di protezione e quelle di tutela della alberature.

I dispositivi del Regolamento si applicano altresì a tutto il verde compreso nelle zone già contemplate nel D.lgs 22/01/2001 n. 42 oltre agli ambiti indicati dalla pianificazione urbanistica comunale.

Art. III - ESCLUSIONI

1) Sono esclusi dalla presente disciplina normativa gli interventi sulle aree a destinazione agricola produttiva, comprese le piantagioni di alberi da frutta.

Art. IV - DIVIETI

1) Fatte salve le prescrizioni contenute nei successivi articoli, è vietato porre in atto comportamenti che compromettano in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo nonché utilizzare le aree verdi pubbliche o private per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso.
2) A titolo indicativo, e non esaustivo, è vietato, **nelle aree a verde sia pubbliche che private:**
   a) depositare o scaricare materiali di qualsiasi natura o consistenza senza autorizzazione se non per il tempo strettamente necessario;
   b) accatastare materiale infiammabile;
   c) abbandonare rifiuti;
   d) impermeabilizzare il suolo;
   e) effettuare scavi non autorizzati;
   f) versare sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, i corsi e le raccolte d'acqua;
   g) eliminare, distruggere, tagliare, danneggiare in qualunque modo la vegetazione, con particolare riferimento ad alberi e arbusti o parte di essi, fatti salvi gli interventi di potatura e gli abbattimenti autorizzati o per i quali, ai sensi del presente regolamento,

non è richiesta autorizzazione.

h) danneggiare 1' apparato radicale, i fusti, la chioma delle piante;
i) effettuare legature con materiale non estensibile;

3) Oltre agli elementari divieti indicati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica**,** **nelle aree a verde pubblico** è vietato:
   a) danneggiare e/o imbrattare la segnaletica pubblica;
   b) danneggiare e/o imbrattare giochi o elementi di arredo pubblici;
   c) raccogliere o asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, piante erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
   d) calpestare le aiuole;
   e) calpestare i tappeti erbosi pubblici ove sia espressamente vietato;
   f) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
   g) porre in atto qualsiasi comportamento che possa nuocere alla sicurezza, al benessere, al riposo ed allo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
   h) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite in aree pubbliche;
   i) circolare con veicoli al di fuori dei percorsi destinati;
   j) apporre insegne pubblicitarie e cartellonistica di ogni tipo;
   k) affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
   l) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici;
   m) mettere a dimora piante senza l'assenso dei competenti Uffici Comunali;
   n) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone o danneggiare alberi, siepi e aiuole;
   o) introdurre nuovi animali, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, fatti salvi gli eventuali spazi attrezzati;
   p) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;
   q) campeggiare e pernottare;
   r) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
   s) abbandonare ogni genere di rifiuti;
   t) sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante nel corso di eventi meteorologici particolarmente intensi;
   u) svolgere qualsiasi attività e/o porre in atto comportamenti che, seppure non espressamente vietati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno alla vegetazione urbana ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone;
   v) accendere fuochi.

Art. V - VEGETAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA

1) L' area di pertinenza degli alberi e delle palme, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale è definita dalla circonferenza a terra avente a centro geometrico il centro del fusto dell'albero secondo il seguente schema:

CLASSE DI GRANDEZZA	RAGGIO CHIOMA metri
Albero 1^ grandezza (altezza > 18 metri)	8
Albero 2^ grandezza (altezza 12-18 metri)	6
Albero 3^ grandezza (altezza < 12 metri)	4
Palma di 1^ grandezza (altezza > 10 metri)	4
Palma di 2^ grandezza (altezza 5-10 metri)	4
Palma di 3^ grandezza (altezza < 5 metri)	3

2) Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da posa di pavimentazioni che, a seconda della loro tipologia e grado di permeabilità, potranno avere sviluppi di copertura diversificati come di seguito indicato:

a) Pavimentazione superficiale *permeabile*: appartiene a questa tipologia, a titolo di esempio, il prato armato, realizzato con elementi in polipropilene e altri materiali plastici con superficie permeabile non inferiore al 85% e altezza non inferiore a 4-5 cm posati su un letto di pietrisco di pezzatura fine di grana variabile 3-10 mm ben steso e rullato per uno spessore finito di circa 5-7 cm con un'eventuale strato opzionale di sabbia di 3 cm di spessore; il grado di copertura dell'area di pertinenza può arrivare al 100%, purché sia garantito uno spazio minimo che consenta, nella posa del pacchetto innanzi descritto, la salvaguardia del colletto e dell'apparato radicale;

b) Pavimentazione superficiale *semipermeabile*: appartengono a questa tipologia quelle pavimentazioni realizzate con manufatti che presentano una percentuale di foratura minima del 40% e vuoti riempiti con pietrisco, posati su un letto di inerti di pezzatura a grana variabile 20-60 mm per uno spessore finito di circa 10 cm con un'eventuale strato opzionale di sabbia o pietrisco di 3-10 mm di diametro e di 3 cm di spessore, inframmezzato con stuoia in geotessuto; lo strato di detta pavimentazione dovrà corrispondere ad uno spessore complessivo, misurato dalla quota originaria del piano di campagna, variabile tra 15 e 20 cm, il grado di copertura dell'area di pertinenza può arrivare al 70%, purché in ogni caso non vengano danneggiate le appendici radicali nel caso in cui sia garantito uno spazio minimo che consenta, nella posa del pacchetto innanzi descritto, la salvaguardia del colletto e dell'apparato radicale.

Art. VI - DIFESA DELLA VEGETAZIONE IN AREE DI CANTIERE

1) **I lavori di scavo in prossimità di alberature devono essere autorizzati.** La richiesta di manomissione e/o occupazione dell'area a verde o della banchina alberata deve essere accompagnata dai seguenti elaborati:
   a) una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 10 metri oltre il limite dell'intervento;
   b) una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti;
   c) una dichiarazione del richiedente che riconosca di essere edotto sulla normativa vigente e si impegni ad eseguire i ripristini a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati e ad indennizzare la proprietà pubblica o privata, nel caso venissero provocati danni agli alberi;
   d) una dettagliata documentazione fotografica.
2) Prima dell'inizio dei lavori, in presenza di alberi o palme, deve essere dato avviso scritto al Servizio Comunale per il verde pubblico.
3) L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare i lavoratori delle prescrizioni tecniche ed è tenuto ad affiggere apposito cartello di cantiere che informi la cittadinanza dei lavori

autorizzati.

4) Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.
5) Nelle aree sottostanti e circostanti le piante o sulle piante stesse è vietato:
   a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, (sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc.), nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
   b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
   c) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
   d) 1'effettuazione di lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza delle alberature;
   e) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni o rotture di qualsiasi parte della pianta, fatti salvi gli interventi di cura e manutenzione quali potature, interventi fitosanitari e nutrizionali, misurazioni strumentali di tipo invasivo;
   f) l'affissione diretta con chiodi, cavi e filo di ferro di cartelli, manifesti e simili;
   g) il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
   h) il transito e la sosta di veicoli e mezzi meccanici nell'area basale prossima al colletto, la cui dimensione è correlata alle dimensioni e all'età della pianta; in caso di provata eccezionalità è consentito il transito dei mezzi, solo se occasionale e di breve durata, avendo cura di proteggere preventivamente il terreno dal costipamento attraverso la copertura con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm 20 sul quale dovrà essere posto idoneo materiale cuscinetto (tavole di legno o metalliche o plastiche);
   i) il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali;
6) Nelle aree di cantiere, prima dell'inizio dei lavori, è fatto obbligo di installare sistemi di protezione con solide recinzioni a salvaguardia dell'integrità delle piante allo scopo di prevenire qualsiasi danno meccanico; nel caso di singoli alberi o palme, la protezione dovrà interessare il fusto fino al colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale di spessore adeguato, poste a ridosso del tronco sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto tra le tavole e il fusto. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.
7) Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (condutture di ogni genere) dovranno essere eseguiti con l'adozione di tutte quelle precauzioni che permettano di non danneggiare gli apparati radicali delle piante. In caso di spazi limitati si dovrà prevedere l'uso di passacavi, mentre , in caso contrario, si dovranno rispettare le aree di pertinenza .

Art. VII - ABBATTIMENTI

1) È vietato abbattere alberi o palme vivi, deperenti o morti; gli abbattimenti, ad eccezione di quelli effettuati direttamente dai competenti servizi comunali, sono soggetti a specifica e preventiva autorizzazione dei competenti servizi comunali. In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento per la disciplina delle prestazioni soggette a contributo da parte dell'utente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 50 del 11.02.2009 è previsto un versamento al Comune di Sanremo di € 100,00, da parte del richiedente, per il sopralluogo tecnico di verifica.
2) Il rilascio dell' autorizzazione di cui al precedente comma è diversamente regolamentato, in

relazione alla differente casistica, nel modo seguente:

a) in caso di richiesta per l'abbattimento l'autorizzazione potrà essere rilasciata dai competenti Uffici Comunali, previa presentazione, da parte del richiedente, di una perizia con metodologia VTA (visual tree assessment) o SIA-SIM (static integrated method*)* redatta da tecnico abilitato nel settore Agroforestale. In presenza di gravi danni strutturali ad edifici o abitazioni provocati dalle radici di alberi o palme potrà essere richiesta una perizia asseverata, depositata da tecnico strutturista abilitato, che attesti che l'abbattimento della pianta è l'unica soluzione per salvaguardare la staticità dell'edificio.

b) In caso di richiesta di abbattimenti a margine di interventi edilizi, l'autorizzazione all'abbattimento, potrà essere rilasciata dai competenti Uffici Comunali nel contesto del procedimento relativo al titolo edilizio (permesso di costruire, DIA, SCIA), dovranno contenere le prescrizioni previste dall'art. X del presente regolamento.

3) Restano esclusi da tale regolamentazione gli abbattimenti di alberi ordinati da sentenze giudiziarie definitive ovvero quelli eseguiti per evitare incidenti imminenti ovvero per organizzare urgenti misure di salvataggio.
4) Nelle aree pubbliche gli abbattimenti saranno autorizzati dal responsabile del competente servizio dell' Amministrazione Comunale. Tale autorizzazione dovrà essere documentata e giustificata con apposita nota compilata a cura del suddetto servizio;
5) Sia in aree pubbliche che private potranno essere effettuati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione della vegetazione urbana che comportino il miglioramento ambientale dell'esistente; ciò nel rispetto dei principi del presente regolamento e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.
6) Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate dal presente regolamento, da nuovi esemplari, nel rispetto delle indicazioni impartite dal competente servizio comunale, sia per quanto concerne l'individuazione della specie, che per le dimensioni.
7) Gli esemplari sostitutivi potranno essere messi a dimora nell'area di pertinenza delle piante abbattute purché siano disponibili gli spazi sotto specificati e sia possibile il rispetto delle regolari distanze: In caso si verificassero condizioni oggettive tali da non consentire la piantagione in loco le nuove piante dovranno essere consegnate al servizio Giardini del Comune di Sanremo che provvederà a porle a dimora in aree verdi pubbliche
8) Fatta salva l'applicazione di altre sanzioni, il mancato reimpianto dovrà essere oggetto di indennizzo a favore del comune, calcolato in base alla stima del valore ornamentale Art. XXV.
9) L'istruttoria, espletata dal competente settore, verrà definita nel termine massimo di giorni 30 dal ricevimento della richiesta, fatti salvi i casi in cui devono essere richiesti pareri tecnici. Il proprietario, per il rilascio dell'autorizzazione, dovrà costituire, a garanzia di quanto sopra, specifico deposito cauzionale stabilito dal Servizio comunale competente e in relazione al valore delle piante da porre a dimora oltre i costi di piantagione. Tale deposito verrà svincolato, previa verifica dei tecnici dell'ufficio competente nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, comunque non prima di un anno dalla messa a dimora delle piante sostitutive, di cui deve essere accertato l'attecchimento.
10) Per quanto attiene all'abbattimento degli alberi d'ulivo si fa riferimento alla Legge Regionale n. 60 del 1993 – art. 10.

Art. VIII - POTATURA DI ALBERI E PALME

ALBERI

1) Di norma non hanno bisogno di potatura gli alberi impiantati e coltivati in modo corretto,che non presentino difetti o alterazioni di varia natura; la potatura induce la formazione di

branche estremamente più instabili rispetto alle originali. Tale pratica, specie se effettuata a carico di medie e grandi branche, costituisce una rilevante causa di patologie e conseguente fragilità delle stesse;

2) Gli interventi di potatura assumono pertanto un carattere straordinario e possono essere effettuati esclusivamente per scopi fitosanitari, o per esigenze urbane di vario tipo come sotto indicato:

a) Gli interventi di potatura a scopo fitosanitario devono limitarsi alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici che possano pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità;

b) Nelle aree urbane la potatura è consentita per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentino un grave ostacolo per la circolazione stradale ordinaria, siano eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o interferiscano con gli impianti elettrici, semaforici e della segnaletica stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche aeree il cui spostamento non risulti tecnicamente praticabile od a costi che rendano più conveniente interventi di miglioramento della vegetazione arborea in altri siti.

3) La potatura deve essere eseguita dopo un'attenta e completa valutazione delle condizioni delle piante (stato di salute, vigore, struttura e stabilità) e del suo inserimento nel contesto.

4) Gli interventi di potatura a carattere straordinario di cui ai precedenti commi non richiedono una sistematica periodicità di intervento, salvo i casi di vegetazione arbustiva o arborea di limitate dimensioni il cui valore principale è connesso a particolari forme di arredo urbano.

5) Per i viali alberati, qualora le dimensioni dei soggetti risultino eccessive in relazione a manufatti preesistenti di cui non sia prevedibile la rimozione, il ridimensionamento, dovrà essere effettuato nel rigoroso rispetto delle finalità di cui all’art. 1 nonché osservando le precauzioni di cui al presente articolo.

6) Nel caso di alberi presentanti difetti in grado di rappresentare fonte di pericolo per le persone e per le cose, che non possono essere eliminati attraverso la potatura, è consentita l’installazione di tiranti di materiale idoneo, la cui localizzazione deve essere opportunamente considerata all'interno della chioma;

7) Eventuali potature non eseguite a regola d'arte o capitozzature non espressamente richieste dal competente Ufficio, devono essere considerate a tutti gli effetti come un abbattimento e quindi soggette alla stessa disciplina.

8) Le valutazioni tecniche della stabilità di soggetti arborei, le relative indagini con metodologia VTA (visual tree assessment) o SIA-SIM (static integrated method) dovranno essere effettuate da professionisti abilitati.

PALME

9) Per potatura della palme si intende la rimonda delle foglie secche e senescenti. Sono da escludere i tagli di foglie verdi che riducano la chioma fogliare e vietati i tagli che la riducono ad un ciuffo apicale. Quest’ultimo intervento è paragonabile alla capitozzatura degli alberi. I lavori di rimonda normalmente prevedono:

10) Accurata ripulitura da eventuali rampicanti dello stipite per l’individuazione di difetti o cavità nascoste.

11) Asportazione dei residui dei piccioli, taglio delle vecchie infiorescenze e spate, taglio delle foglie secche.

12) Le nuove infiorescenze e i nuovi caschi di datteri dovrebbero essere normalmente conservati anche per il loro valore ornamentale.

13) Per alcune generi come *Washingtonia* e *Brahea*, dovrebbe essere conservata anche la corona di foglie secche in quanto svolge una importante funzione meccanica di sostegno alla chioma verde e consente una migliore gestione delle dinamiche del vento.

14) Nelle esecuzioni dei lavori non è consentito l'uso dei ramponi in quanto le ferite arrecate allo stipite della palma possono essere fonte di patologie. Per le piante non raggiungibili con piattaforma idraulica o scale, si consiglia l'uso della "bicicletta", strumento per l'arrampicata di recente introduzione e non lesivo per le palme.
15) Tutti gli attrezzi impiegati per i lavori di potatura dovranno essere sempre accuratamente disinfettati al termine dei lavori su ogni singola palma e prima di intervenire su altre piante.
16) Per le palme si consiglia di intervenire in primavera, anche se la sola rimonda del secco può essere eseguita tutto l'anno ad esclusione dei mesi più freddi.
17) E' prescritto che tutte le operazioni di potatura di alberi e palme devono essere effettuate da tecnici specializzati.

Art. IX - TRAPIANTI DI GRANDI ESEMPLARI

1) I trapianti di grandi esemplari possono essere effettuati quando si ritiene opportuno salvare piante di pregio botanico ed ornamentale.
2) L'apparato radicale dei grandi alberi o palme non può essere esemplificato con un modello dimensionale e formale unico; è quindi indispensabile adeguare caso per caso la forma della zolla, che può risultare sbilanciata e asimmetrica, per contenere la maggior parte di radici attive del soggetto vegetale.
3) Per limitare lo shock da trapianto occorre preparare l'esemplare arboreo adottando opportuni accorgimenti tecnici.
4) **Per le palme**, ove possibile, la preparazione dovrà iniziare nell'anno precedente a quello del trapianto, in primavera – estate, effettuando attorno allo stipite lo scavo di una trincea circolare in modo da ottenere una zolla proporzionata allo sviluppo della pianta. Lo scavo andrà riempito con terriccio leggero o letame maturo, in modo da permettere all'apparato radicale di sviluppare radici attive in prossimità dello stipite che rimarranno incluse nella zolla da estirpare. Qualora non fosse possibile eseguire la pre-zollatura l'anno precedente, il periodo consentito per il trapianto dovrà essere da giugno ad agosto.
5) In generale vanno osservate le seguenti precauzioni:
   a) effettuare il trapianto nel rispetto del ciclo biologico della pianta, cercando di mantenere l'orientamento originario rispetto al moto apparente del sole;
   b) operare una leggera riduzione della chioma prima dell'estirpazione e raccogliere le foglie con un'accurata legatura.
   c) utilizzare eventualmente sostanze antitraspiranti;

Art. X - NORME PER LA TUTELA DEL VERDE IN PRESENZA DI INTERVENTI EDILIZI

1. Parte integrante di ogni progetto edilizio è il progetto definitivo della sistemazione degli spazi scoperti che dovrà chiaramente individuare tutti gli impianti a verde che si intendano eseguire, ivi comprese le attrezzature, in caso di verde attrezzato e di ogni altra sistemazione inerente la progettazione dell'area, nonché il rispetto delle distanze delle alberature dall'impiantistica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.).
2. È soggetta ad autorizzazione da rilasciare nell'ambito del procedimento relativo al titolo edilizio (permesso di costruire DIA – SCIA). la realizzazione o la ristrutturazione di spazi verdi di qualunque natura;
3. Alla richiesta di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti elaborati redatti da un professionista abilitato:
   a) relazione tecnica illustrativa riportante una descrizione dettagliata della sistemazione a

verde e le modalità di realizzazione;

b) documentazione fotografica della vegetazione esistente;

c) planimetria in scala adeguata riguardante lo stato di fatto dell'area oggetto d'intervento con rilievo dettagliato delle piante eventualmente esistenti e l'indicazione degli eventuali abbattimenti e la localizzazioni delle nuove piantagioni;

d) Negli spazi, contestualmente all'attuazione degli interventi edilizi, devono essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 50 mq di superficie non coperta, oltre a specie arbustive nella misura minima di due gruppi (minimo cinque esemplari) ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta. Il numero di alberi deve essere arrotondato all'unità superiore.

e) La scelta delle specie deve avvenire tenendo sempre in considerazione il particolare contesto nel quale i nuovi esemplari dovranno essere messi a dimora:

f) Le piante devono provenire da specifico vivaio essere ben formate, franche di contenitore, in buona vegetazione e disporre di garanzia all'attecchimento. Il passaporto vegetale è richiesto per le palme.

g) Nel caso in cui l' area sia di pertinenza pubblica, il progetto dovrà inoltre contenere il piano di manutenzione analitico, per il periodo di garanzia, con la quantificazione dei relativi oneri economici.

h) per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà costituire, a garanzia del rispetto delle prescrizioni ricevute, apposita fideiussione stabilita dagli uffici competenti.

i) I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, devono essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto sottoposte a tutela, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.

Art. XI - ABBATTIMENTI IN PRESENZA DI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI

1. L'abbattimento di alberature può essere consentito in relazione alla realizzazione di opere edili di natura pubblica e privata esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale e a fronte della presentazione di un progetto di complessiva riqualificazione del verde a firma di tecnico abilitato, valutata dal Settore competente. In tal caso le alberature abbattute devono essere sostituite nel lotto sul quale si realizza l'intervento con nuove alberature il cui numero, specie e grandezza sono indicate dal competente Servizio Giardini.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione, il soggetto richiedente dovrà costituire, a garanzia di quanto sopra, specifico deposito cauzionale stabilito dal servizio comunale competente e in relazione al valore delle piante e arbusti da porre a dimora oltre i costi di piantagione e le opere a verde da eseguire. Tale deposito verrà svincolato, previa verifica dei tecnici dell'ufficio competente, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, comunque non prima di un anno dalla messa a dimora delle piante sostitutive, di cui deve essere accertato l'attecchimento.
3. Le mancate sostituzioni e le sostituzioni eseguite in difformità alle prescrizioni contenute nel titolo edilizio, determinate sulla base dei precedenti commi, sono considerate singolarmente abbattimenti non autorizzati e singolarmente violazioni al presente regolamento.

Art. XII - IMPERMEABILIZZAZIONE GIARDINI PENSILI

La realizzazione di giardini pensili dovrà prevedere la posa di guaina in PVC, antiradice e certificata, che sarà protetta sia sotto che sopra, con uno strato di «tessuto non tessuto».

La guaina deve essere risvoltata lungo i muretti di contenimento o di separazione del giardino fino ad almeno 15 cm al di sopra dello strato di coltura. Si dovranno rispettare tutte le normali avvertenze e precauzioni per i lavori di impermeabilizzazione di coperture piane.
Stesa di strato di coltura composto da adeguato substrato miscelato con materiale drenante steso per uno spessore assestato non inferiore a cm 40, ben permeabile alle acque e in grado di consentire una buona aerazione delle radici.
La scelta delle specie sarà subordinata allo sviluppo radicale in funzione della qualità e dello spessore del substrato disponibile.

Art. XIII - SCELTA DELLE SPECIE

1) Le specie vegetali da utilizzarsi per la creazione di aree verdi sono classificabili nelle seguenti tipologie:
   a) erbacee annue;
   b) erbacee perenni;
   c) suffrutici;
   d) frutici;
   e) arbusti;
   f) alberi:
      a. palme e affini;
2) I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti sono:
   a) l'adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche;
   b) la resistenza a parassiti;
   c) la presenza di caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, eccessiva capacità pollonifera o forte tendenza a sviluppare radici superficiali;
   d) la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta con particolare riferimento alla chioma ed alle radici quali, ad esempio, la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei o la eccessiva vicinanza di edifici.
3) Per le aree di pertinenza di parcheggi i requisiti indispensabili sono:
   a) chioma ampia e folta;
   b) resistenza agli agenti inquinanti;
   c) assenza di organi vegetali di particolare attrazione per gli uccelli;
   d) assenza di produzione di sostanze imbrattanti;
   e) rusticità;
   f) solidità dei tessuti meccanici;
4) L' elenco dettagliato delle specie Arboree, Arbustive, Rampicanti e delle Palme utilizzabili è riportato nelle specifiche tabelle in Allegato 1.

Art. XIV - SCELTA DEGLI ALBERI IN VIVAIO

1) Le piante da mettere a dimora devono essere sane e vigorose, in grado di crescere regolarmente e di soddisfare esigenze estetiche e gestionali. Gli esemplari devono possedere:
   a) un apparato radicale sano e ben strutturato, simmetricamente distribuito intorno al fusto, con un sufficiente numero di radici in grado di assicurare attecchimento e ripresa dopo la messa a dimora;

b) un fusto verticale, diritto, privo di difetti, ferite ed alterazioni di qualsiasi natura ;
c) una chioma regolare e simmetrica con una equilibrata distribuzione delle ramificazioni, priva di porzioni secche, alterate o danneggiate da qualsiasi causa;

2) Particolari attenzioni dovranno essere poste nel verificare la presenza di eventuali radici strozzanti che con la loro crescita irregolare e spiralata, possano determinare futuri problemi alla pianta, così come si dovrà accertare, in caso di piante fornite in zolla, che la stessa sia di dimensioni adeguate a quelle della pianta.
3) Gli alberi provenienti da vivaio possono essere scelti e forniti in diverse forme: a radice nuda o in zolla o in contenitore. La scelta di una forma rispetto ad un'altra dipenderà dagli elementi progettuali, dalle caratteristiche del luogo dell'impianto, dalle specie impiegate e dalle dimensioni delle piante.

Art. XV - EPOCA E MODALITÀ D'IMPIANTO

1) Il periodo migliore per la messa a dimora è quello autunnale o all'inizio della primavera, prima della schiusura delle gemme.
2) Per le palme allevate in contenitore è preferibile la messa a dimora nel periodo primaverile, mentre per le piante in zolla deve essere rispettato il periodo primaverile-estivo.
3) Al fine di ottenere buoni risultati dal nuovo impianto è necessario:
   a) scavare una buca sufficientemente ampia, con diametro superiore di almeno 50-60 cm rispetto a quello della zolla;
   b) preparare in modo corretto e completo il terreno e il drenaggio nella buca;
   c) collocare la pianta alla giusta profondità e riempire correttamente la buca;
   d) assicurare la pianta a tutori esterni o sotterranei;
   e) formare un ampio e capiente tornello e innaffiare regolarmente;
   f) mettere in opera, se necessario o previsto, sistemi protettivi permanenti o temporanei;

Art. XVI - DISTANZE D'IMPIANTO PER I NUOVE PIANTAGIONI

1) Per i nuovi impianti le distanze d'impianto tra albero e albero, nelle alberature in filare ai lati della viabilità e lungo allineamenti in parchi e giardini sono commisurate alle dimensioni e alle caratteristiche delle singole specie
2) Nel caso di un'aiuola non continua occorre prevedere una superficie non pavimentata o protetta da grigliato con una superficie minima variabile da 1 x 1 m (nel caso di piante a piccolo sviluppo) e 2,5 x 2,5 m (nel caso di piante di grande sviluppo).

Art. XVII - DIFESA FITOSANITARIA

1) Tutti gli interventi effettuati sia in ambito pubblico che privato da operatori o ditte specializzate, devono essere accompagnati da certificazione fitoiatrica firmata da un professionista abilitato con le indicazioni tecniche dei prodotti usati, dello stato dei luoghi e delle modalità di esecuzione. Tale certificato deve essere consegnato al committente che lo dovrà conservare per eventuali controlli da parte degli organismi preposti.

Art. XVIII - STRATEGIE DI DIFESA

1) Le metodologie di difesa della vegetazione sono di tipo profilattico e/o terapico. In ogni caso, in ipotesi di vegetazione urbana, devono considerarsi prioritarie le azioni atte a prevenire l'instaurarsi di un processo infettivo, nonché impedire o ridurre l'infestazione

sull'ospite vegetale.

2) I mezzi impiegati per il controllo delle malattie e delle infestazioni possono essere ricondotti a due tipologie essenziali:
   a) mezzi diretti nei confronti dei parassiti o della malattia: lotta chimica, lotta biologica;
   b) mezzi diretti sull'ambiente al fine di renderlo più idoneo per la coltivazione delle piante e/o meno adatto allo sviluppo dei parassiti: lotta agronomica colturale;

Art. XIX LOTTA INTEGRATA

1) Gli interventi con il migliore rapporto efficacia/costo (ambientale ed economico) sono quelli effettuati col metodo della lotta integrata, che si esplica nell' integrazione di diversi metodi di lotta, compatibilmente con le esigenze tecniche ed ecologiche, ed è in grado di ottenere la massima copertura con il minor danno ambientale.

Art. XX - MONITORAGGIO

1) Al fine di individuare tempestivamente la presenza dei parassiti sulle piante e stimarne il rischio di danno, dovranno essere effettuati frequenti monitoraggi visivi sulla vegetazione, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario a cura del Servizio Giardini e delle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione Comunale.

Art. XXI - INTERVENTI DI LOTTA OBBLIGATORIA

1) II Comune attua gli interventi di lotta obbligatoria previsti dalla normativa nazionale e regionale. Particolare rilevanza assume per il Comune di Sanremo la norma relativa alla lotta contro il Punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)) e la processionaria del pino *Thaumetopoea pityocampa* (Denis& Schiffermüller)

Art. XXII - SANZIONI

1) Salvo che sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni dettate dal presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
   a) lesioni all'apparato radicale, potatura eseguita in difformità da quanto prescritto, ma senza gravi lesioni all'albero: € 150,00;
   b) lesioni all'apparato radicale, potatura eseguita in difformità da quanto prescritto, con danneggiamento consistente: € 800,00;
   c) lesioni gravi all'apparato radicale, abbattimento di alberi di scarso valore ornamentale od ambientale: € 800,00;
   d) mancato rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni autorizzative, fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell'autorizzazione stessa: € 500,00;
   e) mancato rispetto degli adempimenti previsti nei tempi richiesti nelle ordinanze di lavori di manutenzione, bonifica, protezione di alberi, fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell'ordinanza stessa: € 500,00;
   f) affissione agli alberi di qualsiasi genere di cartello tramite chiodi, viti o corpi invasivi: € 100,00;
   g) effettuazione di interventi non autorizzati: da € 100,00 ad € 800,00, (in base al tipo d'intervento);

h) mancato rispetto delle misure di protezione delle alberature (prescrizioni per la salvaguardia e la protezione della vegetazione su area di cantiere): da € 500,00 ad € 1.000,00 (per ciascuna pianta in base al danno e al valore della pianta danneggiata);
i) in caso di potature difformi dal presente regolamento di cui all'Art. VIII (alberi e palme) verranno applicate a carico del proprietario e della Ditta esecutrice dei lavori, in ragione di ciascuna pianta, sanzioni da € 200,00 a € 500,00

2) Nel caso di enti/società erogatori di servizi o di imprese che operano per conto dell'Amministrazione Comunale, l'ammontare della sanzione sarà trattenuto all'atto della liberatoria della fideiussione qualora prevista nell'instaurarsi di rapporti fra detti Enti, Società, Imprese e la Civica Amministrazione.
3) Il dirigente competente, può ordinare inoltre :
   a) la sospensione dei lavori che hanno arrecato il danno per il tempo necessario a svolgere una perizia tecnica atta a determinare il valore del danno stesso;
   b) l'inserimento di nuovi alberi sostitutivi rispetto a quelli danneggiati o asportati, e/o, a spese del contravventore, eliminare le condizioni negative del comportamento illecito;
   c) il pagamento di una somma in danaro stabilita da una perizia tecnica che tenga conto dei seguenti parametri:
      - vantaggio usufruito dal proprietario,
      - mancata sostituzione e/o riparazione del danno,
      - costi della perizia sopportati dall'Amministrazione
4) In aggiunta alle sanzioni previste dalle lettere a, b, c, d, e, di cui al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione Comunale, nel caso di danneggiamento grave anche a seguito di esecuzione di intervento diverso da quello descritto o abbattimento di albero di particolare pregio ornamentale o ambientale, potrà esigere dal contravventore la messa a dimora fino alla concorrenza del valore della pianta calcolato con le modalità indicate dagli uffici comunali.
5) Coloro che, privi di autorizzazione, effettueranno interventi sugli alberi rientranti nel presente regolamento, oltre alle sanzioni di cui sopra, saranno obbligati al ripristino del patrimonio arboreo danneggiato.
6) Per la valutazione del Valore Ornamentale e del Danno Biologico arrecato alla Vegetazione Urbana si fa riferimento alle metodologie riportate nell'Art XXV.
7) I proventi delle sanzioni e/o indennizzi saranno impiegati, a cura del competente servizio, per la riduzione del danno subìto mediante interventi di ripristino o, nel caso ciò non sia possibile o ritenuto conveniente, in interventi conformi agli obiettivi del presente regolamento.

Art. XXIII - PROCEDURE DEI LAVORI DI RIPRISTINO - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1) L'onere per rimettere in ripristino i sedimi manomessi è a carico dell'autore della manomissione. Per ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino con gli interventi manutentivi dei sedimi circostanti, le opere di ripristino del verde pubblico manomesso o comunque deteriorato, compresi gli arredi, saranno gestite dall'Amministrazione Comunale secondo la procedura sotto enunciata.
2) I lavori di ripristino saranno effettuati dalle ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie del verde pubblico competenti territorialmente nei vari lotti in cui è suddivisa la Città.
3) L'importo dei lavori di ripristino verrà addebitato all'autore della manomissione e sarà computato, applicando gli stessi prezzi contenuti nei contratti stipulati con le ditte di manutenzione ordinaria; tale importo, verrà maggiorato del 18% quale rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per il controllo di qualità e la contabilizzazione

dei lavori effettuati, nonché a parziale compenso del degrado generale apportato alle aree verdi manomesse e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari. L'I.V.A. verrà applicata sull'importo effettivo dei lavori eseguiti non maggiorati dell'aliquota del 18%.

4) Qualora la manomissione venga effettuata da privati, sarà l'Amministrazione Comunale ad addebitare loro le spese di ripristino.

Se la manomissione è effettuata da un concessionario (Ente, Azienda, Società) questi dovrà provvedere a rimborsare direttamente all'Impresa esecutrice dei lavori di ripristino.

5) È fatta salva ed impregiudicata ogni altra possibilità dell'Amministrazione Comunale di addebito al concessionario sia del valore ornamentale che del danno biologico in caso di danneggiamenti a soggetti arborei non ripristinabili. La stima di tali valori sarà effettuata ai sensi dell' Art XXV.

Art. XXIV MISURE DI PREVENZIONE DALL'INCURIA E DAL DEGRADO DELLE AREE PRIVATE DESTINATE A VERDE; EMANAZIONE DI ORDINANZE COMUNALI

1) L'Amministrazione Comunale può imporre, con ordinanza, al proprietario di un terreno, parco o giardino di eseguire determinati lavori per la cura, la conservazione e la salvaguardia del verde nel suo complesso e delle alberature.
2) L'Amministrazione Comunale può provvedere tramite le imprese di manutenzione del verde pubblico, all'esecuzione degli interventi di cura e di conservazione con spese a carico del proprietario, nel caso in cui questi non vi provveda.

Art. XXV - METODOLOGIA PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE E DEL DANNO BIOLOGICO DEGLI ALBERI E DELLE PALME

Calcolo del valore di un esemplare arboreo
La stima economica del valore di alberi ornamentali è computata sulla base di un criterio di valutazione parametrico che tiene conto di tutti gli aspetti (botanico, biologico, sanitario, estetico, di localizzazione) influenzanti il valore dell'albero.
Il valore ornamentale della pianta **V** è commisurato secondo tre variabili (prezzo di base, indice di dimensione e indice estetico e dello stato fitosanitario) secondo la seguente formula:
V= **a** x **b** x **c** x **d**
dove:
a : Prezzo di vendita al dettaglio riferito alle tariffe dell'elenco prezzi del prezziario regionale delle opere edili della Regione Liguria, rapportate all'anno in cui si è verificato il danno accertato e contestato, relativo a genere, specie e varietà della pianta in oggetto, con particolare riferimento ad un esemplare di circonferenza media 14-16 cm per le specie latifoglie o 15-18 cm (altezza media 250-300 cm) per le conifere in contenitore da ∅ 40 cm. Per le palme si considerano piante allevate in contenitore con uno sviluppo dello stipite di circa cm 40, esclusa l'altezza delle foglie.
b : Indice secondo le dimensioni riferito al diametro del tronco della pianta, misurato a 1 m di altezza dal colletto, e rapportato alla seguente tabella:

ALBERI	
DIAMETRO cm	**INDICE**
< di 15	1
da 15 a 20	2
da 21 a 25	3
da 26 a 30	4
da 31 a 35	5
da 36 a 40	6

da 41 a 45	8
da 46 a 50	10
da 51 a 55	12
da 56 a 60	13
da 61 a 65	15
da 66 a 70	17
da 71 a 75	20
da 76 a 80	25
> di 80	30

PALME e affini *(cycadophyta, liliidae, ecc.)* considerato che si tratta di monocotiledoni arboree e quindi prive di accrescimento secondario, si considera solo l'altezza dello stipite	
ALTEZZA STIPITE cm	**INDICE**
< 50 cm	1
da 50 a 100	2
da 100 a 200	5
da 400 a 600	12
da 600 a 800	20
da 800 a 1000	25
> 1000	30

c : Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario
Per quanto concerne l'indice estetico e fitosanitario (**c**), la tabella di seguito riportata consente di individuare il più appropriato valore:

DESCRIZIONE	INDICE
pianta deperente o ormai priva di valore	1
pianta in gruppo in cattive condizioni fitosanitarie	2
pianta in filare in cattive condizioni fitosanitarie	3
pianta isolata in cattive condizioni fitosanitarie	4
pianta in gruppo in discrete condizioni fitosanitarie	5
pianta in filare in discrete condizioni fitosanitarie	6
pianta isolata in discrete condizioni fitosanitarie	7
pianta in gruppo, sana e di grande rilevanza estetica	8
pianta in filare sana e di grande rilevanza estetica	9
pianta isolata, sana e di grande rilevanza estetica e interesse botanico	10
cycadophyta, liliidae, ecc. di rilevante interesse botanico	12

Per indice di localizzazione **d**, si intende il sito che accoglie l'albero valutando l'aspetto paesaggistico, culturale di cui alla seguente tabella

DESCRIZIONE ZONA	INDICE
Aree esterne alla perimetrazione del centro edificato	1
Aree interne alla perimetrazione del centro edificato	2
Ambiti assoggettati a vincolo ambientale ex D.Lgs. 42/2004	3

1. Valutazione dei danni agli alberi, agli arbusti ai tappeti erbosi e agli arredi
I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.
a) Danni irreversibili
Viene applicato per intero l'importo del valore ornamentale dell'albero.

b) Danni per ferite al tronco e scortecciamenti
In questi casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza della ferita/circonferenza del tronco.

RAPPORTO FERITA/CIRCONFERENZA	INDICE
Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 30	35
Fino a 35	50
Fino a 40	60
Fino a 45	80
Fino a 50	90

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si è tenuto conto della distruzione dei tessuti corticali che, se molto estesa, può compromettere, in tempi più o meno lunghi, la vita stessa della pianta, in particolare per l'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume.

C) Danni per lesioni radicali agli alberi e palme
In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero o della palma.
Si procederà alla determinazione del danni biologico nei casi in cui, a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante. L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale. Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula.

I = D.B. = V.o. x H

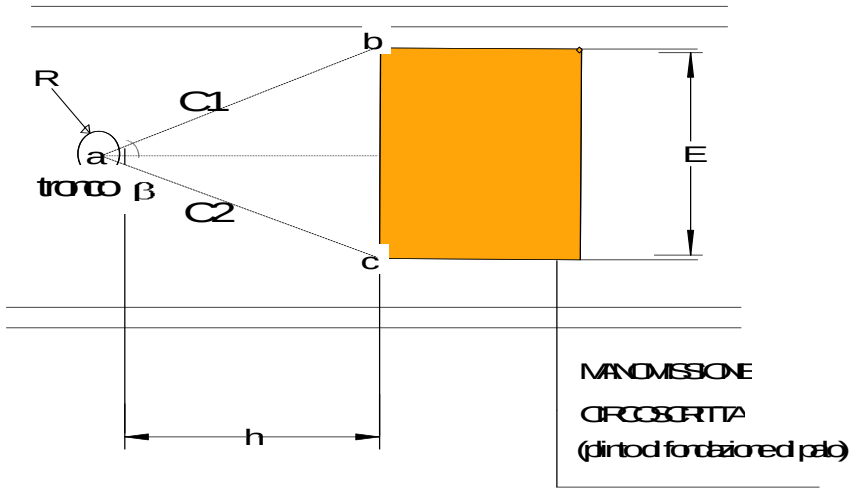
dove:
D.B. = Danno Biologico
V.o. = Valore ornamentale
H = Incidenza percentuale delle radici asportate
La valutazione del danno biologico sarà poi così determinata:

V. o.	**Angolo (H)**	**Percentuale (%)**	**Indennizzo (I)**
Valore ornamentale della pianta	Settore dell'apparato radicale danneggiato, in gradi	Incidenza percentuale sull'apparato radicale % = H/3,6	I = V. O. x %H

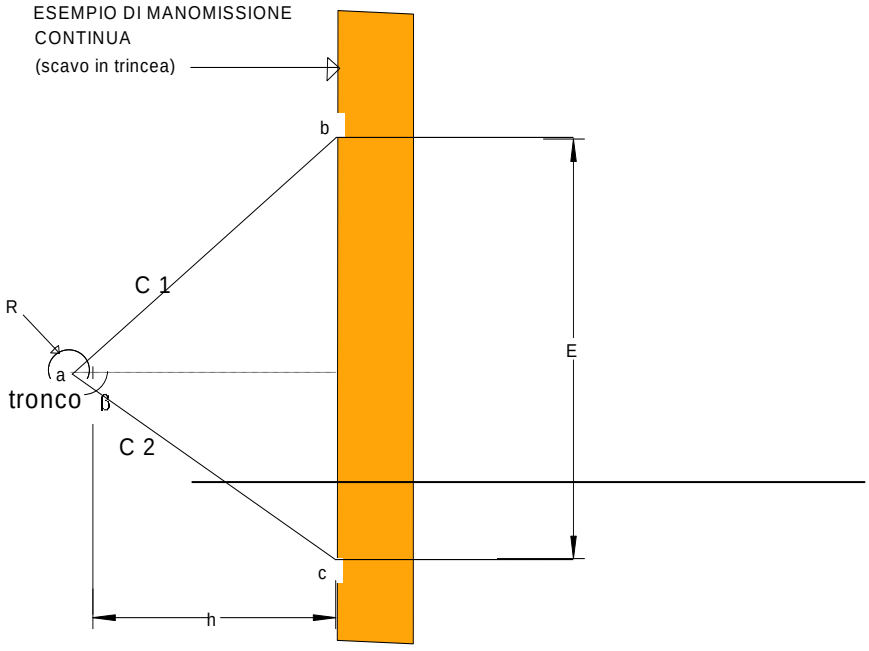
L'angolo H é determinato, secondo il teorema di Carnot:

$$H = \cos \square = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2 \times a \times b} = \frac{a^2 + b^2 - E^2}{2 \times a \times b}$$

Dove a = C1 + R (raggio del tronco)
b = C2 + R (idem)
E = ampiezza del fronte di scavo
h = distanza dello scavo dalla pianta (inferiore a 3 m)



Esempio n.1



Esempio n. 2

Altri danni

In caso di ferite o scortecciature al tronco il danno é proporzionale all'estensione in larghezza delle lesioni in rapporto alla circonferenza della pianta. Nel caso di più lesioni a diverse altezze del tronco, si sommeranno tra loro le varie percentuali. Nel caso di danni al colletto si raddoppieranno i valori. Nella valutazione del danno si dovranno considerare gli indici di cui al punto g della tabella seguente

e. Indice di riduzione per danni al legno e al cambio

Lesioni in percentuale circonferenza tronco	Indennità in percentuale valore albero
fino a 10	10
da 10 a 20	20
da 20 a 25	25

da 25 a 30	35
da 30 a 35	50
da 35 a 40	60
da 40 a 45	80
da 45 a 50	90

L'indennizzo sarà determinato:

I = V.o.p. – V.o.s.
Dove:
I = Indennizzo spettante al Comune
V.o.p = Valore ornamentale precedente l'intervento
V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento.

In questo caso le spese accessorie saranno comprensive delle ore di intervento e dei materiali usati per la disinfezione delle ferite, calcolati in base all'Elenco prezzi, dell'I.V.A., ecc..
Se le parti danneggiate riguardassero la chioma, si richiederà, come indennizzo, il costo dell'intervento di potatura e delle spese accessorie, fatto salvo il caso in cui, per l'asportazione di branche di grandi dimensioni, si potrebbe verificare un decremento del valore ornamentale della pianta, che sarà quantificato caso per caso.

Art. XXVI - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.M. 17/4/98-125 (GU. 1/6/98-125) (disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano Ceratocystis fimbriata) (l'art. 8 abroga il DM 3/9/87-412 (G.U. 9/10/87-236) (lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano)

- Circolare applicativa del D.M. 17/4/98 concernente le note tecniche per la salvaguardia del platano dal cancro colorato; Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 29 febbraio 2012 (in Gazz. Uff., 30 aprile 2012, n. 100). - Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*.

- D.M. 17/4/98 (G.U. 1/6/98-125) (disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Thaumetopoea pityocampa* (Denis& Schiffermüller))
- D.M. 17/4/98 (G.U. 2/6/98-126) (disposizioni sulla lotta contro il Malsecco degli agrumi Phoma tracbeiphilà)
- D.M. 17/4/98 (G.U. 2/6/98-126) (abrogazione di lotte obbligatorie prive di motivazioni scientifiche e tecniche nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale)
- D.M. 22/44/96 (lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizo *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse))
- D.M. 29/44/96 (lotta obbligatoria contro il virus della vaiolatura delle drupacee (Sharka))
- D.M. 17/4/98 (disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la cocciniglia di S. José *Comstokapsis perniciosa* (Comst)
- D.M. 10/9/99-356 (G.U. 15/10/99-243) (regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica)

Altre misure di prevenzione e lotta contro organismi nocivi

- L. 18/6/31-987 (disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi)
- D. Leg. 30/12/92-536 (attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali)
- D.M. 31/1/96 (misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) Decreto 4/8/01

(modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996)

- Decreto Ministeriale 9 Novembre 2007 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). — Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE. (GU n. 37 del 13-2-2008).